

Contratti pubblici. In Gazzetta il decreto che fissa limiti ai compensi per i collegi che decidono le controversie extra-giudiziarie

Arbitrati appalti, tetto a 100mila euro

Regole in vigore dal 2 maggio: tagliato il vecchio massimale da 258mila euro

Giuseppe Latour
Guglielmo Saporito

■ Giro di vite sugli arbitrati in materia di appalti. Si riducono drasticamente, a partire dal prossimo 2 maggio, i compensi a beneficio dei collegi che decidono le controversie in tema di appalti pubblici in via extragiudiziale.

È questo il senso delle nuove tabelle, contenute nel decreto preparato dal ministero delle Infrastrutture (31 gennaio 2018) per dare attuazione all'articolo 209 del Codice appalti: rendere più sostenibile lo strumento dell'ar-

bitrato, spesso nel mirino di polemiche. Intervengono, allora, soprattutto due novità. Quella più macroscopica è legata alla nuova tabella dei compensi previsti a beneficio degli arbitri, che risultano semplificati (si passa

IL LIMITE

Vietati incrementi legati alla complessità delle questioni trattate

Con un secondo provvedimento nuove regole per gli avvocati

da otto a cinque scaglioni) e, allo stesso tempo, molto dimagriti. Il massimale passa da 258mila a 100mila euro per le controversie di importo più elevato. Mentre resta sostanzialmente invariato il compenso minimo possibile (5mila euro). L'altro cambiamento riguarda la flessibilità di questi importi. Sono, infatti, «vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate». Con il precedente assetto, invece, erano possibili incrementi fino al limite del doppio in

casi di particolare complessità.

Questi compensi arrivano nella Gazzetta ufficiale serie generale del 16 aprile a poca distanza dai compensi previsti per gli avvocati coinvolti nelle stesse procedure. La circostanza agevola un parallelo, perché anche gli arbitri operano come prestatori d'opera intellettuale, così come gli avvocati che difendono le parti. Emergono così che i compensi minimi degli arbitri sono, nelle fasce più basse di valore della controversia (fino a 500mila euro), inferiori rispetto agli onorari degli avvo-

cati coinvolti nella difesa. Gli arbitri possono vedersi assegnare da 5mila a 20mila euro di compenso, mentre gli avvocati non scendono al di sotto dei 16.200 euro. Trattandosi di compenso per prestazione d'opera intellettuale, però, gli avvocati difensori possono superare il limite della tariffa (mediante patto scritto), mentre il compenso degli arbitri (anche se avvocati) deve restare nei limiti della tabella.

Ai vantaggi della procedura arbitrale (tempi e qualità di arbitri, uno per ogni parte, con presi-

dente designato dall'Autorità anticorruzione), si aggiunge quindi oggi una certa economicità, mentre la circostanza che la procedura sia regolata dal Codice appalti e che il presidente sia estratto da un albo dell'Anac, non eleva gli arbitri a pubblici ufficiali. In conseguenza, gli eventuali errori dolosi non sono sanzionabili come corruzione, come precisato dal tribunale di Milano nell'aprile 2018 e dalla Cassazione penale (5901/2013), perché l'arbitrato mantiene natura privatistica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA